

Corte di Cassazione, Sezione I civile

Sentenza 22 maggio 2015, n. 10626

Integrale

Licenziamento - Giustificato motivo oggettivo - Inidoneità fisica alle mansioni proprie della qualifica - Impugnazione del licenziamento - Accoglimento - Tutela reale - Prova dell'esecuzione regolare delle mansioni - Inidoneità solo parziale - Non provata impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni compatibili

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere

Dott. DORONZO Adriana - Consigliere

Dott. LORITO Matilde - Consigliere

Dott. GHINOY Paola - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17655-2012 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. p.i. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta

delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 369/2011 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 15/07/2011 R.G.N. 325/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2015 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per l'inammissibilita' e in subordine rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) impugno' il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (inidoneita' fisica alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza) irrogatogli dalla (OMISSIS) srl, alle dipendenze della quale aveva prestato servizio per molti anni con la qualifica di guardafili di 3 livello.

Costituitasi tardivamente la parte datoriale, il Giudice adito accolse la domanda, con applicazione della tutela reale, e la Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza dell'8.6-15.7.2011, confermo' la statuizione di prime cure, osservando, per cio' che ancora qui rileva, quanto segue:

- era provato che il (OMISSIS), nonostante l'inquadramento contrattuale, siccome sofferente di vertigini fin da epoca precedente all'assunzione, aveva sempre eseguito le mansioni proprie della qualifica di appartenenza, con eccezione delle lavorazioni in quota, e che il rapporto era proseguito, con tali caratteristiche, per circa nove anni, senza contestazioni di sorta e con l'invio del dipendente ad una serie di corsi di formazione professionale propri della qualifica di elettricista a terra e non gia' di guardafili; doveva pertanto ritenersi priva di fondamento la deduzione difensiva della Societa' di non essere stata a conoscenza dei problemi psicofisici del lavoratore;

- al di la' dei riferimenti meramente letterali utilizzati dai diversi organismi sanitari che avevano esaminato il lavoratore, il giudizio formulato era di inidoneita' parziale allo svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica di elettricista guardafili, dovendosi evitare la sua sottoposizione a lavorazioni in quota o comunque ad altri stress psicofisici intensi, mentre era stata riscontrata la sua idoneita' allo svolgimento delle mansioni di elettricista a terra, ossia a quelle in concreto dallo stesso esercitate per molti anni senza problemi di sorta;

- stante l'inidoneita' solo parziale del dipendente, la datrice di lavoro avrebbe dovuto provare l'impossibilita' di adibirlo a mansioni, reperibili nell'organigramma aziendale, compatibili con le sue residue capacita' lavorative e, al riguardo, era chiaramente desumibile dal contenuto complessivo del ricorso introduttivo che il (OMISSIS) aveva indicato di essere ancora in grado di svolgere le mansioni di elettricista a terra, espletate continuativamente dall'assunzione al licenziamento; la suddetta impossibilita', nel caso di specie, risultava positivamente esclusa dal fatto che la parte datoriale, dopo il licenziamento, aveva provveduto all'assunzione di altri elettricisti per lo svolgimento di mansioni integralmente sovrapponibili a quelle di fatto espletate dal (OMISSIS);

- nessun rilievo poteva esser attribuito al nuovo licenziamento intimato al medesimo lavoratore, dopo la reintegra, per assenza ingiustificata, trattandosi di circostanze introdotte nel giudizio d'appello solo in sede di discussione e da accertarsi nell'ambito di altro procedimento.

Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, la (OMISSIS) srl ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

L'intimato (OMISSIS) ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell'articolo 2697 c.c., si duole della omessa dimostrazione della malattia da cui il lavoratore era afflitto, tale da inficiarne la capacita' lavorativa; lamenta altresì che la Corte territoriale non abbia accolto la richiesta di espletare al riguardo una CTU.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la contraddittorieta' della motivazione, sotto il profilo che, dopo avere affermato che la datrice di lavoro avrebbe dovuto verificare la possibilita' di collocare il dipendente in altre e più idonee mansioni prima di procedere al licenziamento, alla medesima era stato fatto obbligo di reintegrarlo nelle stesse mansioni per le quali l'inidoneita' era risultata conclamata.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 2087 c.c., assumendo che, stante le condizioni fisiche del lavoratore, essa ricorrente era venuta a trovarsi nella necessita' di licenziarlo per tutelare la sua integrita' fisica; ne era prova il fatto che, dopo la reintegra, il (OMISSIS) non era piÃ¹ rientrato al lavoro e che, solo all'esito del giudizio di merito, era stato appreso che egli era da lungo tempo titolare di un trattamento pensionistico di invalidita' civile. I suddetti motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

2. La questione sollevata con il primo motivo, vale a dire il mancato accertamento della malattia da cui il (OMISSIS) era afflitto, non e' stata trattata nella sentenza impugnata e, al riguardo, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la ricorrente non specifica i termini e i modi con cui sarebbe stata ritualmente introdotta in causa e devoluta al Giudice del gravame.

Trattasi comunque di questione priva di decisivita', posto che il licenziamento e' stato irrogato in conseguenza delle valutazioni di (parziale) inidoneita' alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza rese dai competenti organi sanitari, essendo al riguardo del tutto irrilevante l'accertamento delle (eventuali) malattie che avevano condotto a tale valutazione; il che spiega la ragione per la quale i Giudici del merito non hanno ritenuto di dar corso, al riguardo, ad una CTU, fermo restando che la ricorrente neppure ha specificato quando e come avrebbe sollecitato tale incumbente.

La disposta reintegra del lavoratore nelle mansioni svolte non e' affatto in contraddizione con la sua accertata parziale inidoneita' lavorativa, dovendo essere letta in relazione alla circostanza, irretrattabilmente accertata in fatto, che il (OMISSIS), per molti anni, aveva svolto senza problemi di sorta le mansioni a cui in concreto era stato adibito.

Dal che discende l'inconferenza del richiamo agli obblighi gravanti sul datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2087 c.c., non essendo mai stato dedotto che l'inidoneita' lavorativa, nei termini riscontrati, fosse stata determinata dall'espletamento delle mansioni affidate.

Del tutto estranee all'ambito del presente giudizio risultano infine le circostanze fattuali successive alla reintegra e la (tardiva) deduzione della fruizione, da parte del lavoratore, di una pensione da invalidita' civile.

I motivi svolti non possono pertanto essere accolti.

3. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in euro 4.100,00 (quattromilacento), di cui euro 4.000,00 (quattromila) per compenso, oltre spese generali 15% e accessori come per legge.